



**ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E
SCUOLA SPG
«LEVICO TERME»**

SISTEMA SANZIONATORIO ANTIBULLISMO

Prima edizione	ottobre 2025
Revisione 1	

1. Premessa

La seguente procedura si applica per identificare i comportamenti non consentiti, in termini di bullismo e cyberbullismo, e le relative sanzioni disciplinari. Il Regolamento viene approvato dagli Organi competenti (Collegio docenti e Consiglio di Istituto) su proposta della Commissione Antibullismo e aggiornato periodicamente anche in base agli accadimenti che si sono verificati.

In presenza di atti di bullismo e cyberbullismo che si configurano come reati, previsti dall'ordinamento italiano e inseriti in allegato alla presente Procedura, gli insegnanti e il dirigente scolastico dovranno provvedere alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità amministrative.

2. IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Il Patto è uno strumento attraverso il quale l'istituzione scolastica stringe con i ragazzi e le rispettive famiglie un'alleanza finalizzata al reciproco impegno nell'educazione.

Come esplicitato nel "Regolamento degli studenti della Scuola secondaria di primo grado – Istituto comprensivo di Levico" **la scuola**, in coerenza con i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa, organizza, attraverso i docenti, le sue azioni educative e didattiche. **Ai genitori** si richiede collaborazione nella realizzazione degli obiettivi educativi e formativi prefissati, l'incoraggiamento all'apprezzamento e alla valorizzazione delle differenze o lo stimolo e la garanzia al dialogo, alla collaborazione e al rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica, favorendo un clima di serenità e fiducia reciproca.

Si richiamano inoltre formalmente i genitori alla loro responsabilità educativa nei confronti dei figli (sancita dall'art. 30 Cost.; artt. 147; 155; 317 bis Codice Civile), ricordando che tale responsabilità non viene meno "per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza altrui" (con riferimento all'art. 2048 del Codice civile: "[I genitori di un minorenne hanno] doveri di natura inderogabile finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito") tenendo conto, in particolare, della responsabilità genitoriale derivante dalla "culpa in educando", che si configura quando non si è stati in grado d'impartire ai propri figli un'educazione atta a prevenire comportamenti illeciti (Sentenza Cassazione, Sez. III 21/09/2000 n.12501; 26/11/1998 n. 11984). **Agli alunni** si richiedono rispetto, impegno e responsabilità nel favorire le azioni educative e didattiche proposte dal Progetto d'Istituto.

Nel Patto educativo, si specifica che:

-L'ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A:

1. fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona;
2. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascuno studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento;
3. offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
4. favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, garantendo il diritto all'apprendimento e alla personalizzazione;
5. promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine straniera, anche in collaborazione con le altre realtà del territorio, tutelandone l'identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline, anche attraverso i laboratori di L2;
6. stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e degli studenti, anche attraverso l'attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani;
7. garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione;
8. garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy;
9. favorire un rapporto positivo e di fiducia nei confronti degli studenti e delle loro famiglie.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

1. instaurare un positivo clima di dialogo, di fiducia e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative condivise e della libertà d'insegnamento;
2. conoscere l'organizzazione scolastica, prendendo visione del piano dell'offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell'Istituto;
3. partecipare alla vita dell'Istituto attraverso la presenza negli organi collegiali;
4. favorire un'assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola, verificandone la regolarità;
5. sostenere la motivazione allo studio e l'applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti;
6. mantenere un rapporto costante con l'Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, sui processi di apprendimento e sul comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola.

GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE SI IMPEGNANO A:

1. conoscere l'organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell'offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell'Istituto;
2. partecipare attivamente alla vita dell'Istituto, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le compagne e i compagni nel pieno rispetto dei reciproci ruoli;
3. frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, osservando l'orario scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;
4. portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;
5. mantenere un comportamento corretto nell'agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, delle compagne e dei compagni;
6. adottare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
7. studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo gli impegni di studio e gestendo responsabilmente quelli extracurricolari ed extrascolastici;
8. conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
9. rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danno al patrimonio della scuola;
10. raggiungere la consapevolezza della propria responsabilità nella cura dell'ambiente scolastico, nel rendere lo stesso più bello e accogliente, contribuendo così ad un clima di benessere e serenità dei rapporti.

In merito al piano di azione che l'Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo,

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A:

1. organizzare attività di formazione e informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo e relativi significati;
2. stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
3. creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti e in considerazione dei punti di vista proprio e altrui, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche;
4. vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

1. conoscere e accettare l'offerta formativa e i regolamenti dell'Istituto con le relative norme disciplinari;
2. sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l'autonomia e il senso di responsabilità anche nell'utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
3. partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
4. segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;

5. sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell'esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola;
6. discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l'Istituzione scolastica.

GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE SI IMPEGNANO A:

1. usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
2. utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell'Istituto, cioè solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell'insegnante;
3. segnalare agli insegnanti, al dirigente scolastico, alle vicarie e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fossero vittima o testimone;
4. accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di usare la violenza, quindi anche solo verbale, per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge, anche se commessi con l'utilizzo di strumenti digitali e di altri mezzi di comunicazione;
5. accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell'Istituto.

3. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il ruolo primario della scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quello della prevenzione di comportamenti scorretti nei rapporti interpersonali e dell'adozione di una politica scolastica integrata in cui tutti i soggetti adulti (docenti, personale ATA, genitori ...) collaborano responsabilmente al fine di sostenere, ascoltare ed aiutare gli alunni.

I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative ed essere proporzionali all'entità del danno commesso. Essi tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso ne derivano e devono tendere il più possibile al recupero dell'alunno attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le annotazioni sul registro di classe in seguito a comportamenti scorretti vengono comunicate ai genitori anche tramite libretto personale.

Le sanzioni e i provvedimenti sono adottati secondo quanto stabilito dal "REGOLAMENTO SUI DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI" dell'Istituto.

4. SANZIONI

Le infrazioni per atti di bullismo/cyberbullismo, le relative sanzioni e l'autorità o organo competenti ad impartirle sono elencate nella prossima tabella.

Infrazioni	Sanzioni	Autorità o organo competente
BULLISMO		
Atti e insulti contro il personale della scuola e/o dei compagni che offendano la dignità della persona e/o che contengano riferimenti culturali, etnici e religiosi.	- Richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; - convocazione dei genitori; - sospensione dalle lezioni o, in alternativa, attività socialmente utili.	Docente dell'ora Consiglio di Classe Dirigente Scolastico Vicari Collaboratori
Derisione, emarginazione di compagni soprattutto se disabili	- Richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; - convocazione dei genitori; - sospensione dalle lezioni o, in alternativa, attività socialmente utili.	Docente dell'ora Consiglio di Classe Dirigente Scolastico Vicari Collaboratori
Abbigliamento, atteggiamenti, azioni che contrastano il decoro proprio e dell'Istituzione scolastica	- Richiamo verbale; - secondo richiamo; - richiamo con segnalazione scritta ai genitori; - convocazione dei genitori.	Docente dell'ora Coordinatore di Classe
Utilizzo di strumenti audio – video durante le attività didattiche senza autorizzazione delle autorità scolastiche	- Convocazione dei genitori.	Docente dell'ora, Dirigente Scolastico Vicari Collaboratori
Uso o induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope	- Sospensione dalle lezioni o, in alternativa, attività di collaborazione; - sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico Consiglio dell'Istituzione Scolastica
Aggressioni verbali, scritte, fisiche a compagni e/o personale della scuola	- Richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; - sospensione dalle lezioni o, in alternativa, attività socialmente utili; - sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni.	Docente dell'ora Consiglio di Classe Dirigente Scolastico Vicari Collaboratori Consiglio dell'Istituzione Scolastica

CYBERBULLISMO

Postare messaggi online volgari, violenti, offensivi e provocatori contenenti insulti finalizzati a suscitare battaglie verbali sui social network o nei forum; (flaming – fiamma)	- Richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; - Convocazione dei genitori; - Sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico o Collaboratori
Invio ripetuto di messaggi dal contenuto offensivo mirati a ferire una determinata persona alla quale si può causare un evidente disagio sia emotivo che psichico; (Harassment – molestie)	- Richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; - Convocazione dei genitori; - Sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico o Collaboratori
Insultare o diffamare qualcuno online con pettegolezzi, menzogne, dicerie e commenti crudeli, offensivi e denigratori nei riguardi delle vittime attraverso e-mail, sms, messaggistica istantanea, per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la reputazione della persona o le sue amicizie; (Denigration - denigrazione)	- Richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; - Convocazione dei genitori; - Sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico o Collaboratori
Escludere intenzionalmente un utente da un gruppo costituito su un social network (es. gruppo di amici, chat, giochi interattivi, forum telematici) con l'obiettivo di provocargli un sentimento di emarginazione; Exclusion (esclusione)	- Richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; - Convocazione dei genitori; - Sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico o Collaboratori
Ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di diffondere, pubblicare e condividere in rete le informazioni private imbarazzanti o le immagini personali, rivelando segreti della persona e, quindi, violando la riservatezza delle confidenze; Outing (confessione pubblica di un fatto o un'esperienza personale) e trickering (Inganno):	- Richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe - Convocazione dei genitori - Sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico o Collaboratori
Diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy Doxing (il termine nasce come una contrazione del termine inglese documents "documenti"):	- Richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe - Convocazione dei genitori - Sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico o Collaboratori

L'aggressore si sostituisce alla reale persona creandosi un profilo su internet con identità fittizia utilizzando informazioni personali, foto e dati di accesso quali password e nome utente relativi all'account di qualcuno, per spedire messaggi o pubblicare contenuti deprecabili al fine di danneggiare l'immagine e la reputazione della vittima; Impersonation (sostituzione di persona) o identity theft (furto d'identità)	- Richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; - Convocazione dei genitori - Sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili; - Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico o Collaboratori Consiglio d'Istituto
Minacce, molestie, violenze e denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere nella vittima terrore e paura per la propria incolumità fisica; Cyberstalking o cyber-persecuzione (stalking online):	- Richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; - Convocazione dei genitori; - Sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili; - Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico o Collaboratori Consiglio d'Istituto
Invio di messaggi, testi, foto e video a sfondo sessuale che vengono divulgati tramite mezzi elettronici come smartphone e internet Sexting (derivato dalla fusione delle parole inglesi <i>sex</i> "sesso" e <i>texting</i> "inviare messaggi elettronici")	- Richiamo verbale e con segnalazione scritta ai genitori e sul registro di classe; - Convocazione dei genitori; - Sospensione dalle lezioni o in alternativa, attività socialmente utili; - Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico o Collaboratori Consiglio d'Istituto

Il verificarsi di una o più delle condotte descritte nella tabella sopra, al di fuori dell'ambito e/o dell'orario prettamente scolastici, non esclude la possibilità del Consiglio di Classe/Consiglio di Istituto di esprimersi nelle modalità previste, qualora gli effetti di tali comportamenti comportino ricadute che provochino danni alla vita scolastica, all'individuo coinvolto (dirigente, alunni, docenti, personale scolastico ecc.) e/o alle strutture pubbliche o private.

L'Istituto ha individuato nel Dirigente scolastico Ezio Montibeller il referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo¹.

Il referente diventa l'interfaccia con le forze di Polizia e con i Carabinieri, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

¹ Art. 4 comma 3 della legge 71/2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle **Forze di polizia** nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

ILLUSTRAZIONE DEI REATI, PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA, RICONDUCIBILI AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO²

Il cyberbullismo può costituire una violazione delle norme di diritto privato (illecito civile), del Codice penale (illecito penale), del Codice della privacy (D.Lgs 196 del 2003) e dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Gli insegnanti ed il dirigente scolastico dovranno provvedere alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità amministrative, in caso di comportamenti legati al bullismo e cyberbullismo che, secondo le leggi in vigore, richiedono una particolare segnalazione ai servizi sociali e sanitari oppure la denuncia di un possibile reato per il quale sia prevista la procedibilità d'ufficio.

Tale dovere di denuncia è posto **dall'art. 331 c.p.** e in generale a carico di ogni pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, abbia notizia di reato perseguibile di ufficio, ancorché non sia individuata la persona alla quale sia attribuito.

Tale denuncia:

- dovrà essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (l'omissione o il ritardo costituiscono reato, punito dall'art 361 c.p. con una multa);
- potrà essere redatta e sottoscritta in un unico atto nel caso, come nella specie, di più persone obbligate.

Nell'ultima colonna dell'elenco sotto riportato verranno, pertanto, indicate le ipotesi di reati perseguibili d'ufficio, nonché le pene, in tal caso, previste.

*** per l'ordinamento italiano l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno di età. Nel caso di un minore di 14 anni, egli non risponde penalmente per l'evento procurato, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando" così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale. Nei casi in cui l'episodio si sia verificato nell'ambiente scolastico si fa riferimento all'art. 2048 del codice civile (responsabilità dei precettori) e l'art. 61 della L.312/1980 nr. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) ovvero alla "culpa in vigilando" come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli alunni. Di tale colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto adottando in via preventiva le misure idonee ad evitare il fatto.*

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
Atti persecutori c.d. stalking (art. 612 bis c.p.)	gli atti di bullismo integrano, di per sé, tale reato quando l'autore, <u>con condotte reiterate</u> , minacci o molesti taluno <u>in modo da cagionare</u> un perdurante e grave stato di ansia o di paura <u>ovvero da ingenerare</u> un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva <u>ovvero da costringere</u> la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita	solo se il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché insieme ad altro reato per il quale si debba procedere di ufficio (pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione aumentata fino alla ½ e, ulteriormente aumentata sino ad 1/3, in caso di uso di strumenti informatici o telematici)

² Appendice C della Prassi UNI/PdR 42:2018

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	aiutare l'autore di un reato, a cui non si è concorso, dopo la sua commissione	Sì: pena sino a 4 anni di reclusione nell'ipotesi sia stato commesso un delitto punibile con la reclusione (pena della multa nelle ipotesi di reati meno gravi)
Maltrattamenti (art. 572 c.p.)	esempio: atti vessatori <u>ripetuti</u> , commessi, ancorché per un limitato periodo di tempo, da un insegnante (da solo o in concorso con alcuni alunni) e volti ad umiliare, deridere, insultare, isolare un altro alunno	Sì: pena da 2 a 6 anni di reclusione
Percosse (art. 581 c.p.)	percuotere una persona, senza provocare ferimento o malattia	No <i>Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro</i>
Lesioni personali volontarie o colpose (art. 582/590 c.p.)	provocare ad una persona una malattia, nel corpo o nella mente (esempio: un alunno incorre in una forte sindrome depressiva causata dalle vessazioni imposte da compagni di scuola/minori dell'organizzazione)	solo se sia cagionata una malattia superiore a 20 giorni (pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione); pene maggiori in altri, più gravi, casi, pure procedibili d'ufficio, previsti dalla legge (lesioni gravi o gravissime o cagionate con armi o da più persone riunite, ecc.)
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	provocare involontariamente la morte di una persona (esempio: suicidio di un alunno vittima di bullismo)	Sì: pena da 6 mesi a 5 anni di reclusione
Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)	provocare la morte di una persona senza volerlo, ma come conseguenza imprevista di un'aggressione volontaria (es. l'alunno muore a seguito di un'aggressione fisica)	Sì: pena da 10 a 18 anni di reclusione
Diffamazione (art. 595 c.p.)	Offendere l'altrui reputazione comunicando con più persone	No (pena sino a 3 anni di reclusione se l'offesa sia arrecata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come, ad esempio, un social network)
Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)	produrre materiale pornografico relativo a minorenni (esempio: <u>alunni videoripresi a scuola da compagni in situazioni intime</u>)	Sì: pena fino a 2 anni di reclusione e la multa per l'ipotesi di mera detenzione di materiale pornografico; pene maggiori negli altri casi previsti dalla legge
Sequestro di persona (art. 605 c.p.)	privare la vittima della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile (esempio: anche al solo fine di umiliarlo o impaurirlo)	Sì: pena da 6 mesi ad 8 anni di reclusione, aumentata da 3 a 15 anni se in danno di un minore
Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)	costringere taluno, con violenza o minaccia o abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica, a compiere o subire atti	solo nell'ipotesi di persona offesa minore dei 18 anni o connesso (pena da 5 a 10 anni di reclusione, diminuita in

	sessuali (non solo stupro, ma anche atti quali toccamenti, palpeggiamenti e simili)	misura non superiore a 2/3 nei casi di minore gravità)
Corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.)	compiere atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni, al fine di farlo assistere; ovvero farlo assistere al compimento di atti sessuali o mostrargli materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali	Sì: pena da 1 a 5 anni di reclusione
Furto (art. 624 c.p.)	impossessarsi di una cosa mobile, sottraendola al detentore <u>senza usare</u> minaccia o violenza alla persona	solo se il furto abbia arrecato un rilevante danno patrimoniale (pena: da 8 mesi a 4 anni di reclusione e la multa) ovvero se il fatto sia commesso da almeno 3 persone o in altri casi pure espressamente previsti dalla legge (pena: da 2 a 6 anni di reclusione e la multa)
Rapina (art. 628 c.p.)	impossessarsi di una cosa mobile, sottraendola al detentore usando minaccia o violenza alla persona	Sì: pena da 4 a 10 anni di reclusione e la multa
Estorsione (art. 629 c.p.)	procurarsi un profitto in danno di qualcuno, costringendolo, con violenza o minaccia, a fare o omettere qualcosa (esempio: alunni costretti dai compagni a consegnare oggetti dietro ricatti o vessazioni)	Sì: pena da 5 a 10 anni di reclusione e la multa
Danneggiamento (art. 635 c.p.)	distruggere, rovinare o rendere, in tutto o in parte, inservibile una cosa altrui usando violenza o minaccia contro la vittima	Sì: pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione
Circonvenzione d'incapace (art. 643 c.p.)	esempio: dei compagni approfittano dell'inesperienza o immaturità di un compagno per procurarsi un qualsiasi profitto con suo danno	Sì: pena da 2 a 6 anni di reclusione e la multa
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Costituire, indipendentemente dalla effettiva commissione di un reato, una stabile organizzazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti di qualsiasi natura	Sì: pena da 1 a 5 anni di reclusione per chi faccia parte dell'associazione, da 3 a 10 anni di reclusione per chi la promuova o ne sia a capo
Minaccia (art. 612 c.p.)	(reato "residuale") prospettare ad altri un danno ingiusto	solo se la minaccia sia grave ovvero commessa da più persone riunite (pena della reclusione fino ad 1 anno)
Violenza privata (art. 610 c.p.)	(reato "residuale") costringere una persona, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualche cosa di ingiusto.	Sì: pena fino a 4 anni di reclusione

Il bullismo si manifesta spesso nella forma del **"cyberbullismo"** che la legge 29 maggio 2017, n. 71, definisce come:

"Forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad

oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”³

NOTA

Nel cyberbullismo possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute. Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo e circolare in qualunque orario in rete, rimanendo sui siti anche a lungo. In tale fenomeno esiste un alto livello di disinibizione del cyberbullo: egli infatti attua delle cose che nella vita reale sarebbero più contenute, forse anche perché il suo potere è accresciuto dall’invisibilità e dal fatto che egli non può vedere concretamente gli effetti delle sue azioni. ⁴

La legge in questione prevede che:

- quando si sia verificata una di tali condotte, il minore ultraquattordicenne (o il genitore o il soggetto esercente la responsabilità) possa inoltrare istanza per **l’oscuramento** ovvero la rimozione o il blocco di quanto postato su internet a suo danno; (art. 2)

- ogni istituto scolastico, oltre a promuovere (eventualmente nell’ambito di progetti finanziati dagli uffici scolastici regionali) varie iniziative al fine di prevenire e contrastare il fenomeno, individui tra i docenti un **referente, il Referente contro il Bullismo e Cyberbullismo** che, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia o di altre associazioni, coordini tali iniziative; (art. 4 comma 3)

- salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle linee di orientamento ministeriali, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informi tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attivi adeguate azioni di carattere educativo; (art. 5)

- i regolamenti delle istituzioni scolastiche siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti; (art. 5 comma 2)

- prima della querela e della denuncia per alcuni specifici reati commessi mediante rete internet da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, sia applicabile la stessa procedura di **ammonimento** da parte del Questore prevista in caso di stalking⁵. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

³ Definizione contenuta nell’articolo 1, comma 2 della vigente Legge 29 maggio 2017 n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

⁴ Moige e Polizia di Stato, Idem.

⁵ Più precisamente, è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c’è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE IN DATA 18 DICEMBRE 2025
ALLEGATO AL PROGETTO TRIENNALE DI ISTITUTO